

## REGOLAMENTO (CE) N. 232/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

finiti nel regolamento (CE) n. 1786/2003 e nelle sue modalità di applicazione, contenute nel regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) In particolare, l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1786/2003 dispone fra l'altro l'obbligo per le imprese di trasformazione di tenere una contabilità di magazzino. L'articolo 12 del medesimo regolamento stabilisce le informazioni da dichiarare nei contratti di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede che gli Stati membri istituiscano sistemi di controllo.

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

- (4) Tali condizioni e obblighi non sono stati inclusi nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 90 e l'articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

- (5) Per consentire al settore dei foraggi essiccati di continuare a funzionare correttamente e a fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno che tali condizioni e obblighi siano definiti nel regolamento (CE) n. 382/2005.

considerando quanto segue:

- (6) L'ammissibilità all'aiuto richiede in alcuni casi la conclusione di un contratto fra i produttori e le imprese di trasformazione. Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

(1) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(3)</sup>, deve essere abrogato a partire dal 1º aprile 2008 in applicazione dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (7) Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento necessario.

(2) L'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede un aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati destinato alle imprese di trasformazione. Le condizioni e gli obblighi che tali imprese devono rispettare sono attualmente de-

- (8) In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.

<sup>(4)</sup> GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1388/2007 (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 3).